

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 56

21 settembre 2015

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE FOTI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 "DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA"

Oggetto assembleare n. 1078

Relazione

Colleghi Consiglieri!

Numerosi e recenti casi assurdi agli onori della cronaca riguardanti onesti cittadini, i quali, per difendere l'incolumità propria, della famiglia, del patrimonio o della propria attività, sono rimasti coinvolti in procedimenti penali con l'accusa di eccesso colposo di legittima difesa, rendono quanto mai opportuno un incisivo intervento legislativo.

Il presente progetto di legge intende, perciò, disciplinare gli interventi della Regione in aiuto delle vittime della criminalità, prevedendo l'erogazione di contributi per la difesa legale alle vittime di reati contro il patrimonio o contro la persona accusati di eccesso colposo di legittima difesa, in modo che a coloro che si sono difesi, magari da rapinatori armati entrati in casa o in un negozio, possano essere erogati contributi per l'assistenza legale degli stessi nei procedimenti penali.

Il principio che si vuole affermare, così come l'intervento che si vuole realizzare, non è certamente volto ad incentivare forme di far west in Emilia-Romagna: appare però doveroso evidenziare, non solo a parole, la concreta solidarietà della Regione verso quegli onesti cittadini, i quali, per difendere l'incolumità propria, della famiglia, del patrimonio o della propria attività, risultino coinvolti in procedimenti penali con l'accusa dell'eccesso colposo di legittima difesa.

Non è possibile, infatti, che qualsiasi reo possa godere di indubitabili benefici normativi, tra cui il patrocinio gratuito, mentre una persona irreprensibile che "osi" difendersi non possa espletare il suo sacrosanto diritto di difesa, e si veda invece addirittura incriminata, per il solo fatto di essersi difesa nel modo ritenuto più opportuno, per eccesso colposo di legittima difesa.

Con riferimento proprio al principio del gratuito patrocinio - disciplinato dalla legge statale e, in particolare, dal Decreto Presidente della Repubblica n. 115/2002 - il presente progetto di legge prevede che la Regione Emilia-Romagna istituisca un fondo per il patrocinio nei processi penali di coloro che siano incorsi nel capo di imputazione afferente l'eccesso colposo di legittima difesa nel caso venga loro rappresentato un male imminente.

Il presente progetto di legge prevede, altresì, che la Regione Emilia-Romagna istituisca un Fondo di sostegno economico per

risarcire i danni causati - a decorrere dal 2015 - soprattutto ad autovetture, edifici ed esercizi commerciali, in occasione di manifestazioni in luoghi pubblici.

La copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente progetto di legge, per l'esercizio finanziario 2015, è assicurata

dalla riduzione degli stanziamenti attualmente previsti nel bilancio regionale per gli interventi di spesa corrente riconducibili alla legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 (Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti) in favore degli interventi di cui al presente progetto di legge.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1**

*Inserimento degli articoli 10 bis e 10 ter
nella legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24
"Disciplina della polizia amministrativa locale
e promozione di un sistema integrato di sicurezza"*

Dopo l'art. 10 della legge 24/2003 sono inseriti i seguenti:

Art. 10 bis

Accesso al patrocinio per le vittime di reati

1. La Regione prevede il patrocinio a proprie spese nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di avere commesso un delitto per eccesso colposo di legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell'esimente della legittima difesa. Il presente comma si applica ai cittadini nei cui confronti l'azione penale è esercitata a decorrere dal 1° gennaio 2015.
2. L'ammissione al patrocinio a spese della Regione è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.
3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'accesso al patrocinio con apposito regolamento che ne disciplina l'applicazione in ordine alle varie fattispecie.

Art. 10 ter

*Interventi straordinari
in favore dei soggetti danneggiati da atti vandalici*

1. La Regione istituisce un Fondo di sostegno economico per erogare contributi a titolo di intervento solidaristico a favore dei soggetti danneggiati da rilevanti atti vandalici compiuti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico, tenutesi a decorrere dall'anno 2015, per la parte di danno non assistita da forme assicurative o da altre misure di ristoro per incidenti o sinistri.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, d'intesa con i comuni sul cui territorio le manifestazioni si sono svolte, individua

le categorie dei beneficiari, le tipologie di danno, gli importi massimi dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità, i termini e le condizioni per l'erogazione.".

Art. 2

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 2015, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi attualmente stanziati e disponibili per la spesa di parte corrente riferibile agli interventi di cui alla legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 (Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti) previsti dal bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 e che vengono quindi a tal fine destinati.
2. La Giunta regionale provvede, con proprio atto, alle necessarie variazioni di bilancio.
3. L'accesso al patrocinio ed i contributi previsti dall'articolo 1 della presente legge vengono riconosciuti nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dalla Giunta, comunque entro il limite delle risorse a tal fine stanziato dal bilancio della Regione.
4. Per gli esercizi successivi al 2015, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40, (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) e dall'articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).